



DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE BIOMEDICINA E MOVIMENTO

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

VISTA la Legge 30.12.2010 n. 240, art. 24 comma 5;

VISTO lo Statuto dell'Università degli studi di Verona;

VISTO il nuovo Regolamento di ateneo *“per la disciplina delle chiamate dei professori Universitari di prima e seconda fascia Legge 240/2010”*;

PRESO ATTO che il Decreto Direttoriale n. 1624/2026 prot. 0106104 del 20/02/2026 riporta che il dott. Giovanni Ostuzzi ha un contratto di Ricercatore Universitario a tempo determinato di tipo b) (Senior) Rep. n. 5149/2023 Prot n. 240656 del 27/06/2023, a decorrere dal 01/10/2023 sino al 30/09/2026, per il Settore Concorsuale 06/MEDS-11 Psichiatria– Settore Scientifico Disciplinare MEDS-11/A - Psichiatria, presso il Dipartimento di Neuroscienze Biomedicina e del Movimento;

PRESO ATTO che lo stesso decreto afferma che il dott. Giovanni Ostuzzi è in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale per il settore concorsuale 06/MEDS-11 Psichiatria– Settore Scientifico Disciplinare MEDS-11/A - Psichiatria (periodo di validità dal 31/05/2021 al 31/05/2030);

PRESO ATTO che l'art. 1 avvia la procedura di valutazione per l'inquadramento in ruolo dei professori di seconda fascia del dott. Giovanni Ostuzzi, ai sensi dell'art. 24 comma 5, legge 240/2010 e del *“Regolamento di Ateneo per la disciplina delle chiamate dei professori Universitari di prima e seconda fascia Legge 240/2010”*, nel settore 06/MEDS-11 Psichiatria– Settore Scientifico Disciplinare MEDS-11/A – Psichiatria, presso il Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e del Movimento.

RILEVATO che per mero errore materiale nei punti sopra indicati, al posto del corretto settore concorsuale 06/D5 Psichiatria, viene indicato il gruppo scientifico disciplinare 06/MEDS-11 Psichiatria e che il settore scientifico disciplinare vigente era MED/25 Psichiatria, successivamente indicato MEDS-11/A Psichiatria;

RITENUTO di dovere rettificare il decreto rettorale sopra citato nelle parti indicate;

DECRETA

Il DR 1623/2025 prot. 0106104 del 20/02/2026 viene rettificato nel seguente modo:

VISTA la Legge 30.12.2010 n. 240, art. 24 comma 5;

VISTO lo Statuto dell'Università degli studi di Verona;

VISTO il nuovo Regolamento di ateneo *“per la disciplina delle chiamate dei professori Universitari di prima e seconda fascia Legge 240/2010”*;

VISTO il rep. 5149/2023 Prot n. 240656 del 27/06/2023 con cui è stato stipulato, con il dott. Giovanni Ostuzzi, un contratto Ricercatore Universitario a tempo determinato di tipo b) (Senior) a decorrere dal 01/10/2023 al 30/09/2026, per il settore concorsuale 06/D5 Psichiatria – Settore Scientifico Disciplinare MED/25 Psichiatria presso il Dipartimento di Neuroscienze Biomedicina e Movimento;

CONSIDERATO che il dott. Giovanni Ostuzzi è in possesso dell'Abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale 06/D5 Psichiatria (periodo di validità dal 31/05/2021 al 31/05/2030);

PRESO ATTO che in data 9 maggio 2024 è entrato in vigore il D.M. 639, recante la determinazione dei gruppi scientifico disciplinari, ai sensi dell'art. 15 della Legge 240/2010;

PRESO ATTO altresì che la corrispondenza tra settore concorsuale e gruppo scientifico disciplinare e tra i vecchi e i nuovi SSD è univoca;

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e del Movimento, adunanza del 11/02/2026, con cui si attiva, ai sensi dell'art. 11 del citato Regolamento, la procedura valutativa del dott. Giovanni Ostuzzi mediante la proposta di nomina della Commissione di valutazione, ai fini dell'inquadramento nel ruolo dei professori di seconda fascia e mediante l'emanazione di un avviso di valutazione;

RITENUTO di attivare la procedura di valutazione per il dott. Giovanni Ostuzzi, Ricercatore Universitario a tempo determinato di tipo b) (senior), che matura il triennio di anzianità nel ruolo il 30/09/2026;

DISPONE

Art. 1- Attivazione della procedura di valutazione e requisiti di partecipazione

1. E' avviata la procedura di valutazione per l'inquadramento in ruolo dei professori di seconda fascia del dott. Giovanni Ostuzzi, ai sensi dell'art. 24 comma 5, legge 240/2010 e del "Regolamento di Ateneo per la disciplina delle chiamate dei professori Universitari di prima e seconda fascia Legge 240/2010", nel settore concorsuale 06/D5 Psichiatria, ora gruppo scientifico disciplinare 06/MEDS-11 Psichiatria, settore scientifico disciplinare MED/25 Psichiatria, ora MEDS-11/A Psichiatria per il Dipartimento di Neuroscienze Biomedicina e Movimento;

Art. 2- Oggetto della valutazione

- 1 La Commissione valuta, in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale e ai criteri generali definiti dal Ministero dell'Università, dell'Istruzione e della ricerca:
 - a) l'attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti svolte dal candidato nell'ambito del contratto di cui all'art. 24, comma 1 lett. b) della legge 240/2010;
 - b) l'attività di ricerca svolta dal candidato nell'ambito del contratto di cui all'art. 24, comma 1 lettera b) della legge 240/2010 e le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee e gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali;
 - c) attività in campo clinico per i settori scientifico disciplinari in cui sono richieste tal competenze;
1. La commissione valuta anche l'attività che il candidato ha svolto nel corso dei rapporti in base ai quali, ai sensi della predetta disposizione o dell'art. 29, comma 5, della legge 240/2010, il candidato ha avuto accesso al contratto.
2. Nell'ipotesi in cui il candidato è stato inquadrato ai sensi del comma 9 della legge 230/2005, in quanto vincitore di un programma di ricerca di alta qualificazione finanziato dall'Unione Europea, con procedimento avviato in data anteriore alla prima valutazione prevista per lo stesso programma, la Commissione tiene conto di tale valutazione.

Art. 3 - Modalità di presentazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli

1. Le pubblicazioni scientifiche e i titoli che il candidato intende far valere ai fini della procedura vanno inviati in formato pdf alla Direzione Risorse Umane - e-mail ufficio.protocollo@pec.univr.it entro il termine perentorio di dieci giorni decorrenti dal Decreto Rettorale di nomina della Commissione.
2. I testi o gli articoli accettati per la pubblicazione, devono essere presentati insieme al documento di accettazione dell'editore.
3. Le pubblicazioni che non risultino presentate con le modalità previste dal comma 1 del presente articolo, non potranno essere valutate dalla commissione giudicatrice.
4. Per le pubblicazioni edite in Italia anteriormente al 2 settembre 2006 devono essere rispettati gli adempimenti previsti dall'art. 1 del Decreto Legislativo Luogotenenziale n. 660/1945; a partire

dal 2 settembre 2006 devono essere adempiuti gli obblighi previsti dalla Legge n. 106/2004 e dal relativo Regolamento emanato con D.P.R. 252/2006.

5. Per le pubblicazioni stampate all'estero devono risultare la data e il luogo di pubblicazione oppure, in alternativa, il codice ISBN o altro equivalente.

Le pubblicazioni dovranno essere presentate nella lingua di origine e, se diversa da quelle di seguito indicate, tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo.

Per le procedure riguardanti materie linguistiche è ammessa la presentazione di pubblicazioni redatte nella lingua o in una delle lingue per le quali è attivata la valutazione, anche se diverse da quelle indicate nel comma precedente.

6. I cittadini dell'Unione Europea possono dimostrare il possesso dei loro titoli:
 1. indicandoli nel curriculum vitae, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà (artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000);
 2. allegando i documenti in formato .pdf, corredati da una dichiarazione sostitutiva di conformità all'originale.

I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive secondo le modalità previste per i cittadini dell'Unione Europea, qualora si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani oppure, qualora la produzione di dichiarazioni sostitutive avvenga in applicazione di convenzioni internazionali tra l'Italia e il Paese di provenienza.

Art. 4 – Commissione di valutazione

1. La composizione della Commissione e le relative modalità di funzionamento sono disciplinate dall'art. 7 del Regolamento ed è nominata con Decreto Rettorale.
2. Dalla data di pubblicazione del decreto di nomina della Commissione decorre il termine perentorio di sette giorni per la presentazione al Rettore, da parte del candidato, di eventuali istanze di ricusazione dei Commissari. Decorso tale termine la Commissione può procedere al proprio insediamento.

La Commissione deve concludere i propri lavori entro trenta giorni dalla nomina del Rettore, salvo proroga concessa dal Rettore per gravi ragioni su motivata richiesta del Presidente della Commissione. La proroga non può essere superiore a quindici giorni.

Art. 5 – Procedura valutativa

1. La Commissione di valutazione formula un giudizio analitico avente ad oggetto l'attività svolta, nei periodi temporali e in ciascuno degli ambiti di cui alle lettere a), b), e c) di cui all'art. 2 del presente avviso.
2. Il candidato è valutato positivamente ai fini del procedimento di valutazione a condizione del raggiungimento del giudizio di un giudizio favorevole per ciascun ambito di attività oggetto di valutazione citato al comma 1 dell'art. 2.

Art. 6 – Criteri di valutazione

1. La valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è svolta sulla base dei seguenti criteri:
 - a) numero dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi;
 - b) esiti della valutazione da parte degli studenti, con gli strumenti predisposti dall'Ateneo, dei moduli/corsi tenuti;
 - c) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto;

- d) quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato;
- e) congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo indicato nel bando.
2. La valutazione dell'attività di ricerca scientifica è svolta sulla base dei seguenti criteri:
- a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;
 - b) conseguimento della titolarità di brevetti;
 - c) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
 - d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
 - e) congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo indicato nel bando.
3. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche è svolta sulla base della consistenza complessiva della produzione scientifica del ricercatore, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali, nonché degli ulteriori seguenti criteri:
- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
 - b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo indicato nel bando;
 - c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
 - d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
 - e) gli indicatori previsti dalla normativa nazionale in materia nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale.
4. La valutazione delle attività in campo clinico è svolta in relazione alla durata, alla specificità, alla continuità ed il grado di responsabilità della funzione

Art. 7 – Approvazione atti e proposta di chiamata del candidato valutato

1. Il Rettore, con proprio Decreto, accerta, entro il termine di 30 giorni dalla consegna, la regolarità degli atti da parte della Commissione giudicatrice.
2. Nel caso in cui riscontri irregolarità il Rettore rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine non superiore a trenta giorni per provvedere;
3. All'esito della procedura di valutazione, il Consiglio di Dipartimento approva la proposta di chiamata a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia anche in coerenza con gli obiettivi didattici, scientifici e assistenziali del Piano Operativo Dipartimentale;
4. Dell'esito della procedura di valutazione viene data pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito web di Ateneo;

Art. 8 – Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rimanda al Regolamento e, in quanto compatibile, alla normativa vigente in materia.
2. Il presente Avviso sarà pubblicato all'Albo Ufficiale dell'Università degli Studi di Verona e sarà disponibile sul web di Ateneo all'indirizzo:

<https://www.univr.it/it/concorsi/personale-docente/valutazione-rtd-b-senior/valutazione-rtd-b-senior-2026>

IL DIRETTORE
(Prof. Corrado Barbui)

Ai sensi del DLgs 82/2005 e s.m.i.
il presente documento
è firmato digitalmente
e registrato nel sistema di protocollo
dell'Università di Verona.